

N. 2486 di Repertorio

N. 1860 di Raccolta

VERBALE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre in Sesto Fiorentino (FI), Via di Castello n. 33, alle ore quindici e zero minuti, qui richiesto.

Davanti a me **Dottor TOMMASO DEL FREO**, Notaro in Signa, con studio in Via degli Alberti n. 30, iscritto al Collegio nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI È RIUNITA

l'assemblea della associazione "**Confraternita di Misericordia di Quinto**" con sede a Sesto Fiorentino (FI), Via di Castello n. 33, codice fiscale 80013690484, partita i.v.a. 01825450487, iscritta al n. 298 del Registro delle Persone Giuridiche ed iscritta al Registro Generale del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 169 del 26 settembre 1994, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche dello Statuto Sociale per adeguamento alle previsioni normative del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

È PRESENTE

- TRALLORI Stefano, nato a Sesto Fiorentino (FI) il 21 febbraio 1960 domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'ente, nella sua qualità di Governatore, e come tale legale rappresentante, della Confraternita di Misericordia di Quinto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere le risultanze della qui riunita assemblea ed io, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il qui comparente Trallori Stefano il quale

CONSTATATO

- che la presente assemblea risulta regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora nei termini dell'articolo 24 del vigente statuto;

- che ai sensi di statuto l'avviso è stato affisso anche presso la sede dell'associazione nei giusti tempi e modi;

- che sono presenti o rappresentati con giuste deleghe scritte che rimarranno in atti della associazione n. trentanove confratelli ordinari aventi diritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio presenze che curato dalla segreteria si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

- che i confratelli con diritto di voto presenti sono almeno il doppio rispetto al numero dei componenti il magistrato;

- che del Magistrato sono presenti i membri: Governatore Stefano TRALLORI, GRECO, TOCCAFONDI, SBARRA, GIUGNI, MORO Renza, PARIGI, TORNIAI, PAOLETTI,

- che del Collegio Probivirale sono presenti i membri:

TOGNOZZI MORENI, BONFINI, CAVALLARA;

Registrato a
Firenze:
il 27/10/2020
n. 37523
Serie 1T
Esente



Firmato digitalmente da
TOMMASO DEL FREO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FIRENZE:80005930484

- che del Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti i membri: nessuno.

Tutto ciò constatato,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti, il presidente

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Governatore il quale passa ad illustrare le novità portate dalla entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" di cui al d.lgs. 117/2017 rappresentando l'esigenza che la Venerabile Confraternita si adegui alle prescrizioni della novella legislativa.

Il Governatore rende quindi edotta l'assemblea:

- che il Magistrato ha provveduto ad elaborare un nuovo testo di statuto sottoposto all'attenzione ed al vaglio degli organi associativi, come previsto dall'articolo 45 del vigente statuto;

- che lo statuto ha ricevuto l'approvazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia con nulla osta del 30/09/2020;

Ciò detto il Governatore mette in votazione il nuovo testo dello statuto sociale nel suo complesso e senza votazione articolo per articolo stante la necessità che lo stesso sia approvato nella sua organicità e nel ponderato coordinamento di ogni articolo.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea degli associati con il voto palese, manifestato per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

con nessun astenuto

e nessun contrario

all'unanimità

DELIBERA

A) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale composto di n. 49 (quarantanove) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

B) di conferire ampia delega al Governatore per tutti gli adempimenti di legge connessi all'entrata in vigore del nuovo Statuto autorizzandolo ad ogni atto necessario o opportuno per ottenere le autorizzazioni e approvazioni in ordine al riconoscimento quale ente del Terzo settore, financo modificare lo statuto negli stretti limiti formali di quanto richiesto dalla Regione Toscana o altra pubblica amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara terminata l'assemblea in fase straordinaria alle ore sedici e zero cinque minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione e si richiedono le agevolazioni fiscali per gli enti di volontariato e non lucrativi di utilità sociale, e quelle di cui all'articolo 82. del d. lgs 117/2017.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano su due fogli uso protocollo per pagine sei circa del quale, presente l'assemblea, ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e sottoscritto con me Notaio all'ora in cui è terminata l'assemblea.

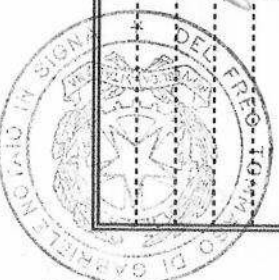
F.to Stefano Trallori

F.to Tommaso Del Freo (l.s.)

Seguono allegati rispettivamente sotto le lettere "A" il foglio presenze e "B" lo statuto sociale.

PRESENZE A SSEMBLEA 24/10/2020

Cognome	Nome	Documento identità	n° documento identità	Diritto di voto (si / no)
GRABBA	GIORGIO	C.I.	CA 84547F9	SI
GRECO	LEONARDO	C.I.	CA 05551EH	SI
BONFINI	MAURO	M.H. DIFESA	MHD 04 1894	SI
NUTINI	LUCA	C.I.	CA 95156DX	SI
TORNIAI	ABENALDO	C.I.	AV 2675694	SI
TRALUZZI	STEFANO	C.I.	AV 2678625	SI
DAFFINI	AVGUSTO	T.H.	4072230	SI
BACCI	SERGIO	C.I.	AX 2434839	SI
POVERINI	MARIO	TAT. G.	AN 3261808	SI
GIORDANNUZZI	SANDRO	C.I.	CA 36448HD	SI
PAOLETTI	HILVIA	C.I.	CA 54634CP	SI
GRASSI	DEBETTA	PAT. G.	AL 1651522	SI
CINTI	CINO	PAT. G.	AG 6364387	SI
BETTI	STEFANO	C.I.	AV 9534133	SI
BACCARELLI	RIITA	C.I.	CA 32649ET	SI
PRADAL	BRUNO	C.I.	AT 4533316	SI
PRERIGI	LORENZO	PAT. G.	AD 2405449	SI
PRERIGI	SILVIA	PAT. G.	AG 8232807	SI
BODI	LUIGINO	PAT. G.	AI 5733213	SI
CATALANZARA	MARISA	C.I.	AX 2455904	SI
POSCA	ANTONIO	C.I.	AV 1505477	SI
BLONDE	OLGA			SI
NOTTINO	LUIGIA	C.I.	CA 72106BD	NO
BETTARINI	LUCIA	PAT. G.	AI 8905734	SI
BERTI	BEATRICE	C.I.	AS 9650019	SI
GIUCI	EVANGELISTA	C.I.	AG 4174860	SI
MASTRONATTO	MICHAEL	C.I.	AS 1763982	SI
NUTINI	CUCERZIA	C.I.	CA 92103DY	SI
BINI	FRANCO	C.I.	CA 00122DC	SI
NOCENTINI	ROSANNA	C.I.	CA 115406K	SI
BERTINI	R. BEATRICE	C.I.	AV 1934659	SI
NOBO	CADUDIA	C.I.	AV 5706201	SI



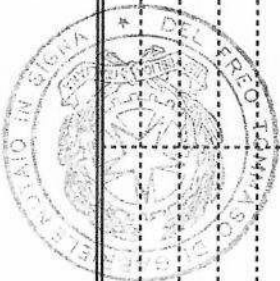
Rep. No. 2486/1860
Allegato "A"

Handwritten signature and scribbles.

Cognome	Nome	Documento identità	n° documento identità	Diritto di voto (sì / no)	
TOCNOZZI	ROBERTO	ENRICO	C1	AV 2678518	SI
BOZZI		ROSSELLA	C1	AS 1763450	SI
BEDT		ALESSIO	PDT. G.	FI 24646687	SI
CASSARA		ADELE	C1	AT 4530344	SI
TOGLIA		NICOLA	PAT. G.	AF 6813198	SI
CLEMENTE		PASQUALE	C1	CA 74288 BF	SI
TOCCAFONDI		MASSIMO	C1	CA 72242 FZ	SI
MORO		GENVA	C1	AV 2675409	SI
GUIDUCCI		CIRIBERTO	PAT. G.	AF 4000706	SI
BIANCALANI		PAOLO	C1	AT 9669375	SI
PAOLI		FRANCESCO	C1.	AV 0747316	SI

Albetti

[Signature]



VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUINTO

STATUTO

PREMESSA

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto si costituì a seguito dell'affiliazione della preesistente Compagnia di San Poteto Martire alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Firenze con delibera del 14 settembre 1784. Già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza ai sensi della Legge del 17 luglio 1890 diviene nel Novembre 1995 Associazione di Volontariato con personalità giuridica di natura privata come da delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.443 del 14/11/1995 e Associazione privata di fedeli con l'approvazione dello Statuto da parte dell'Arcivescovo di Firenze Cardinale Silvano Piovaneli in data 26 Ottobre 1998 e approvato dalla Giunta Regionale della Toscana in data 30 dicembre 1998. Successivamente la Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto ha redatto un nuovo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Confratelli in data 19 dicembre 2014, dall'Arcivescovo di Firenze in data 1° settembre 2015 e dalla Giunta Regionale della Toscana in data 9 novembre 2015.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Sesto Fiorentino l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUINTO ODV" con sede legale in via di Castello 33, a Sesto Fiorentino, Diocesi di Firenze.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture e organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Confraternita è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

La Confraternita riconosce e fa propri gli accordi con la Parrocchia di Santa Maria a Quinto nel cui territorio ha la sede legale e il Cimitero con il relativo Oratorio dedicato a San Sebastiano Martire.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale e internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi e alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività:



- a) L'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) Gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) Gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani e ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) La donazione di organi;
- e) L'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) l'accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- i) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza e infermità o a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;
- l) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della stessa Confraternita o in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove e incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato

di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento a tale scopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico detto "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita è rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" di colore giallo ("Fraternitas Misericordie"). Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e un eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero corredato di una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è riconosciuta come tale dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento, sentito il parere della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il relativo parere. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli e organizzazioni;
- c) contributi dello Stato e istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.



Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione a iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" e alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in tre categorie:

- a) Confratelli effettivi
- b) Confratelli sostenitori
- c) Confratelli emeriti

Per richiedere l'iscrizione alla Confraternita occorre aver compiuto il sedicesimo anno di età. Nel caso il richiedente sia minore degli anni 18 è necessaria la dichiarazione di assenso da parte di entrambi i genitori, o da chi ne detiene la patria potestà, da esercitare con la firma in calce alla richiesta stessa. L'iscrizione degli aspiranti Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere comunicato per iscritto al Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio e ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale, ovvero al compimento della maggiore età, gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera e anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, e acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli Sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli Sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo e acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.

I Confratelli Emeriti sono gli iscritti che sono stati riconosciuti tali dal Magistrato per aver contribuito al bene materiale e morale della Confraternita con opere e atti di grande rilevanza. I Confratelli effettivi che hanno svolto regolare servizio per almeno trenta anni hanno diritto di esser iscritti nella categoria degli Emeriti su disposizione del Magistrato. Rientrano nella categoria dei Confratelli Emeriti coloro che hanno ricoperto la carica di Governatore della Confraternita e il Correttore. I Confratelli emeriti godono di tutti i diritti dei Confratelli effettivi.



Articolo 17 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato e il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17.

Inoltre, l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale, verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Il Magistrato deve comunicare all'interessato la proposta di decadenza o di esclusione per raccomandata, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 15, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli con diritto di voto ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vicegovernatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, e ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla Confraternita o per iniziative di carattere generale;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

CAPITOLO II

DELLA GIURISDIZIONE

Articolo 24 - Giurisdizione

La Giurisdizione è esercitata dal

a) Tribunale

b) Corte di Cassazione

c) Corte di Appello

d) Corte di Giustizia

e) Corte di Giustizia per il Lavoro

f) Corte di Giustizia per il Lavoro

Articolo 25 - Giurisdizione

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione. La Giurisdizione è esercitata anche dalla Corte di Appello e dalla Corte di Giustizia.

Articolo 26 - Giurisdizione

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione. La Giurisdizione è esercitata anche dalla Corte di Appello e dalla Corte di Giustizia. La Giurisdizione è esercitata anche dalla Corte di Giustizia per il Lavoro e dalla Corte di Giustizia per il Lavoro.

Articolo 27 - Giurisdizione

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

La Giurisdizione è esercitata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

Non è ammesso l'istituto della delega.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita, svolta nell'anno precedente, e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere a scrutinio segreto come corpo elettorale, il Magistrato, il Collegio dei Proviviri, e il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) nominare, su proposta del Magistrato, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Proviviri;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) stabilire le attività diverse della Confraternita non già richiamate dallo statuto.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea riunita come corpo elettorale.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede a tutelare la conservazione nel tempo dei beni storici, ambientali, artistici e culturali della Confraternita e assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vicegovernatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché a ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispose il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
propone all'Assemblea i nominativi per la nomina dell'Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione e il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli iscritti;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi sia dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina annualmente, l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare per il funzionamento della Confraternita e le tariffe cimiteriali.
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
- z) delibera sul passaggio alla categoria dei Confratelli Emeriti.

Articolo 29 - Composizione

- 1) Il Magistrato è composto da undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.
- 2) Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi dalla data di iscrizione alla categoria dei Confratelli Effettivi, Emeriti, Sostenitori e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, né Confratelli eletti alle cariche di Proviviro o Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- 3) Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, e i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello, nonché i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta il mese e ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure, ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei membri del Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proviviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità e urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei membri; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei membri dell'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. Nel caso di delibera di cui all'art.28 lettera a), per la vendita di beni immobili o la accensione di passività ipotecarie, è richiesta la presenza di tutti i membri del Magistrato e la maggioranza qualificata di almeno nove Consiglieri.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare, il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte e i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo ratifica del Magistrato nella riunione da tenersi entro quindici giorni dalla data del provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o



impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali ed è valido quanto riportato all'articolo 29 commi 2 e 3. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 – Amministratore

L'Amministratore è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti contabili e a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario, nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre al Magistrato. L'Amministratore può avvalersi, per questo compito, di un professionista esterno.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e i Confratelli membri degli organi sociali sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un membro succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I membri degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive siano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri fra i Confratelli eletti dall'Assemblea, riunita come corpo elettorale, con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio dei Proviviri valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza e almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita.
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito eventualmente il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari, di cui all'articolo 19 lettere a) e b), irrogati dal Magistrato nei confronti degli stessi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. Nel caso che non sia possibile indire nuove elezioni Il Collegio dei Proviviri dovrà attenersi a quanto indicato nell'art.45.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due membri, tra cui il Presidente, e delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 – Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo

Nel caso che per due esercizi consecutivi non sono superati due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea, riunita come corpo elettorale, elegge il Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale, iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti, nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato e nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti e il relativo verbale è firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due membri. I membri del Magistrato e del Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea della Confraternita, nomina, su proposta del Magistrato, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non sono superati. Al momento d'inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori cessa la propria attività. Ai membri dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I membri dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei membri. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni. Qualora all'Organo di controllo sia attribuita anche la funzione di revisione legale, lo stesso deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore, ordinariamente il Parroco di Santa Maria a Quinto, sotto l'autorità dell'Arcivescovo di Firenze, ha piena competenza in tutto ciò che riguarda la Dottrina della Fede Cattolica e la cura dell'attività di religione e di culto. È Confratello emerito e, nella compatibilità dei suoi uffici, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato della Confraternita con diritto di voto. Nel caso in cui la Parrocchia sia retta da un amministratore parrocchiale (a norma del Can.540 § 1 CIC) avrà esso la funzione di Correttore della Confraternita, oppure altra persona idonea da designarsi dallo stesso Arcivescovo.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da tre membri scelti fra i confratelli e ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;



- b) redigere la lista dei nominativi per la elezione a membri del Magistrato, contenente un numero minimo di 22 Confratelli eleggibili di cui 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli Sostenitori e fra i Confratelli Emeriti.
- c) redigere la lista di cinque Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti.
- d) Redigere la lista di cinque Confratelli per l'elezione del collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi tre saranno eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nominativo della Consorella o del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale saranno trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, espressa come corpo elettorale, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata.

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'assemblea espressa come corpo elettorale;
- f) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti e ogni Confratello, avente diritto al voto, potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di:

- cinque voti per il Magistrato.
- due voti per il Collegio dei Probiviri
- due voti per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Risulteranno eletti, per ogni carica, i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica, per affissione nella sede sociale, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni, o per la candidatura o avvenuta elezione dei confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di tre giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Ai componenti della Commissione Elettorale si applica quanto riportato all'articolo 29 commi 2 e 3. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale e in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, si estendono anche alle figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore a un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta e aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente e inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea e il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non a unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma e ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre a una errata identificazione.

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa



Deliberato

dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del C.C. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, C.C.

Articolo 49 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del C.C. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Norma Transitoria

Il presente Statuto, dopo la approvazione da parte dell'Assemblea, appositamente convocata, entrerà in vigore dopo la ratifica dell'Autorità Regionale.

Le eventuali modifiche che si renderanno necessarie in seguito a osservazioni e rilievi da parte degli organismi pubblici deputati al controllo del presente statuto, saranno apportate direttamente dal Magistrato, fatti salvi i principi ispiratori della Misericordia.

I regolamenti in essere alla data di vigenza dello Statuto restano validi limitatamente agli articoli non contrastanti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 commi 1-3 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge la presente copia informatica conforme all'originale redatto su supporto analogico.

Signa, lì 27 ottobre 2020